

La materia regolata dalla citata legge è ora disciplinata dal presente decreto: restano, tuttavia, ancora in vigore gli artt. 104 e 105 R.D. 26.08.1926 n. 1683, riguardanti le toghe e i tocchi degli avvocati, che si trascrivono nel testo sostituito dal R.D. 6 gennaio 1927, n. 3:

«**Art. 104.** - Le divise degli avvocati [e dei procuratori] sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

[Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.]

Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera, o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'albo di un collegio o nell'albo speciale di cui all'art. 17 della [legge 25 marzo 1926, n. 453](#), cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

Gli avvocati [ed i procuratori] debbono indossare le divise nelle udienze dei tribunali e delle corti, nonché dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai consigli dell'ordine ed al consiglio superiore forense.

Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione.

**Art. 105.** - [Il tocco dei membri dei consigli dell'ordine dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presenti in città sedi di corte di appello, di due galloni di argento misto a seta nera.]

Il tocco dei membri del consiglio dell'ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino di oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di corte di appello e dei membri del consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.

L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.

Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati [e procuratori] legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino d'oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.

Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati [e il tocco di seta per i procuratori]».